

Corso base per volontari di protezione civile Etica del volontariato A.N.C.




Cav. Luigi Fasani

Commissione Tecnica Valutazione - Scuola Superiore Protezione Civile

Pizza alla protezione civile ???



Cultura della speranza



Informazione



Formazione




Esperienza

C'è sempre una buccia di ...



banana

Hurricane "Katrina"



Conoscenza

- ***Nel secolo scorso le calamità naturali hanno ucciso nel mondo oltre 5 milioni di persone , colpendone altre 250 milioni.***

(fonte Croce Rossa Italiana)

- ***I danni maggiori sono stati provocati dai terremoti, dalle frane, dalle alluvioni e dalle eruzioni vulcaniche***
- ***L' Italia, sia per la frequenza di episodi calamitosi sia per l'estensione di tali eventi in termini di danni e di perdita di vite umane, recita una parte importante.***




Eventi calamitosi dal 1900 a oggi

❑	1908 Terremoto di Messina	87000 vittime
❑	1944 Eruzione del Vesuvio	45 vittime
➤	1951 Alluvione nel Polesine	84 vittime
❑	1963 Frana del Vajont	2000 vittime
➤	1966 Alluvione di Firenze	113 vittime
➤	1976 Terremoto in Friuli	976 vittime
➤	1976 Incidente Ditta ICMESA di Seveso	
❑	1980 Terremoto in Irpinia	3000 vittime
❑	1983 Incendio cinema Statuto di Torino	64 vittime
❑	1985 Frana in Val di Stava	268 vittime
❑	1987 Frana in Valtellina	176 vittime
❑	2000 Alluvione in tutto il Nord Italia	25 vittime
❑	2001 Incidente aereo a Linate	118 vittime
❑	2002 Incidente aereo al Pirelli	3 vittime
❑	2002 Terremoto in Molise	30 vittime
❑	2009 Terremoto in Abruzzo	300 vittime

**UNDER
CONSTRUCTION**







La legislazione Nazionale e Regionale

- 1991 Legge 266** “Legge quadro sul volontariato”
- 1992 Decreto Ministeriale** “Ministero dell’Industria – Obblighi assicurativi”
- 2001 D.P.R. 194**
“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”
- 2004 L.R. n. 16**
“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile”
- 2010 L.R. n. 9** “Regolamento regionale del volontariato di p.c.”
- Costituzione art 27 comma 1** “Responsabilità penale”
- Decreto 5/10/2009**
“Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi sui Veicoli adibiti a servizio di protezione civile”
- Art. 177 del codice della strada**
“Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.”
- DPR 16/12/1992 n.495**
“Art. 24 – segnale distintivo norme d’uso. Intimazione dell’alt.”

Legge 266 del 1991

“Legge quadro sul volontariato”

- **Art. 1**

La Repubblica italiana riconosce il **valore sociale** e la funzione dell'attività di volontariato come **espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo**, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Legge 266 del 1991

“Legge quadro sul volontariato”

L'attività di volontariato è :

- ***prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;***
- ***non può essere retribuita;***
- Organizzazioni di volontariato:
- ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui sopra, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Legge 266 del 1991

“Legge quadro sul volontariato”

Art. 4 “Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato”

Art. 7 “Le convenzioni”

La tenuta presso le Regioni dei registri generali delle organizzazioni di volontariato

(L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici)

Decreto Ministeriale 24-02-1992

*“Obbligo alle Organizzazioni di Volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, **contro gli infortuni e le malattie** connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per **la responsabilità civile per danni cagionati a terzi** dall’esercizio dell’attività medesima”*

Art. 2043 risarcimento per fatto illecito

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. “

La **responsabilità civile** rientra nella categoria più ampia delle **responsabilità giuridiche**. In particolare la locuzione 'responsabilità civile' ha un duplice significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un **danno "ingiusto"** ad altra persona, al **risarcimento** del danno.

D.P.R. 194 del 2001

La Legge 24.2.1992, n. 225, art. 18

“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”

c.1

Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

c.2

Con decreto del Presidente della Repubblica, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile

D.P.R. 194 del 2001

Art. 1.comma 1

È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di **previsione, prevenzione e soccorso** in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di **formazione e addestramento**, nella stessa materia.

Art. 1 comma 3

Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione **nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile**

D.P.R. 194 del 2001

Art. 2 CONTRIBUTI

Il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al *potenziamento delle attrezzature e dei mezzi*, nonché al *miglioramento della preparazione tecnica* e alla *formazione dei cittadini*.

D.P.R. 194 del 2001

Per **potenziamento delle attrezzature e dei mezzi** si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

Per **miglioramento della preparazione tecnica** si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

Per **formazione dei cittadini** si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento.

D.P.R. 194 del 2001

Art. 8 VOLONTARI E PIANIFICAZIONE

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'autorità competente ogni possibile e fattiva collaborazione secondo quanto previsto nei piani di protezione civile.

Prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile

Art. 9

Ai volontari vengono garantiti per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a)*** il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b)*** il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c)*** la copertura assicurativa...??????

L. R. n.16 del 2004

“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile”

art 5 (Volontariato di Protezione Civile)

Art. 3 Funzioni delle Province

1. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:

b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall’evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;

La legislazione Regionale

Regolamento Regionale di attuazione dell'ALBO REGIONALE del Volontariato di PROTEZIONE CIVILE (18 Ottobre 2010, n. 9)

Regione Lombardia ha emanato, in data 18 ottobre 2010 (Burl - 1 supplem. Ordinario del 21.10.2010), il “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)”.

Il Regolamento ha lo scopo di garantire la partecipazione responsabile delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, degli enti locali e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Lombardia nella funzione di protezione della popolazione.

La legislazione Regionale

I principali contenuti nel regolamento

L'albo regionale è composto da (art. 2):

- associazioni;
- gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori di parchi;
- elenco dei volontari che ne fanno parte.

La legislazione Regionale

Per l'iscrizione all'albo, le OO.V.:

- a) devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto l'assenza di fini di lucro,
- b) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi, i loro obblighi e diritti.

Le OO.V. devono altresì aver indicato,

- a) come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.

Per l'iscrizione all'albo dei gruppi comunali e intercomunali, gli stessi

- b) devono essere costituiti rispettivamente con deliberazione comunale o intercomunale e
- c) deve essere stato preventivamente approvato il regolamento per la loro disciplina da parte degli enti di appartenenza.

La legislazione Regionale

Articolazione dell'albo in specialità (art. 4):

sono previste le seguenti specialità:

- logistica/gestionale
- cinofili
- subacquei e soccorso nautico
- intervento idrogeologico
- antincendio boschivo
- tele-radiocomunicazioni
- nucleo di pronto intervento di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 16/2004
- impianti tecnologici e servizi essenziali
- unità equestri

La legislazione Regionale

Operatività e svolgimento delle attività (art. 6):

I volontari di protezione civile iscritti all'albo **devono** dichiarare la propria operatività a favore di **una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.**

L'operatività a favore di una OO.V. di protezione civile **deve essere prevalente** rispetto a quella in favore di OO.V. incluse nel registro generale regionale di cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 (come ad esempio associazioni di mutuo soccorso).

Le OO.V. di protezione civile iscritte all'albo **sono classificate operative** se il numero dei volontari operativi è pari almeno **all'ottanta per cento degli iscritti.**

La legislazione Regionale

Per essere operativa, l'OO.V. di protezione civile deve:

- essere composta da almeno **5 volontari operativi**;
- possedere mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero di volontari operativi iscritti;
- essere già iscritta ad una delle sezioni dell'albo **da almeno un anno**;
- quando richiesto dalle competenti autorità di protezione civile, garantire lo svolgimento delle attività di cui alla propria specializzazione;
- garantire **la reperibilità** secondo turnazioni stabilite dall' OO.V. di appartenenza.

Per il mantenimento dell'operatività, le oo.v. devono svolgere un **addestramento costante** e **almeno una esercitazione all'anno**, alla quale **deve partecipare** la maggioranza dei propri volontari operativi. L'operatività può essere mantenuta anche a seguito di **attivazione** da parte di autorità di protezione civile, **purchè opportunamente documentata**.

La legislazione Regionale

Requisiti dei volontari (art. 7)

Per l'iscrizione all'albo i volontari devono:

- essere assicurati ai sensi della normativa vigente;
- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

L'intervento dei volontari delle OO.V. di protezione civile iscritte all'albo in attività operative è consentito solo a seguito di partecipazione ad attività di formazione e di addestramento conforme agli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.

Costituzione art. 27 comma 1

La responsabilità penale è personale

“Il volontario, come tutti gli altri individui è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti che hanno avuto conseguenze rilevanti.”

Però, mentre per la responsabilità civile può rispondere anche l'ente o l'organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso, per la responsabilità penale che sorge davanti ad un reato, risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso.

Fine prima parte



La legislazione Nazionale

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.”

Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi .”

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .”

La legislazione Nazionale

Per incaricato di **Pubblico Servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale status (**certificative, autorizzative, deliberative**), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio

Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall'altro il cittadino non può chiedere/prendere che il volontario in attività assuma tali compiti.

Il volontario di protezione civile, nell'espletamento delle sue mansioni, è quindi un

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La legislazione Nazionale

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- *morale (riguarda la propria coscienza);***
- *legale (civile e penale);***
- *disciplinare***

(che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).

La legislazione Nazionale

Pertanto non può:

Svolgere funzioni proprie di un Pubblico Ufficiale, quali ad es.:

- chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;***
- procedere al fermo di una persona;***
- elevare contravvenzioni;***
- intervenire in ambito di ordine pubblico;***
- gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta).***
- decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità;***
- assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:
- gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento
(sono compiti dei VV.F.);***
- dare prestazioni tecniche sanitarie
(è compito di un medico e del S.U.E.M).***

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

D.P.R. 16/12/1992 n.495

Art. 24. - Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt (art. 12 C.d.s.).

1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
 - a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
 - b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
 - c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
 - d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
 - a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
 - b) alla Polizia di Stato;
 - c) all'Arma dei carabinieri;
 - d) al Corpo della guardia di finanza;
 - d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (1)
 - e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza (2);
 - f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
 - f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (1)
- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

- **Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche**

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

- **Art. 497 ter - Possesso di segni distintivi contraffatti.**

Le pene di cui all'articolo 497 bis, si applicano anche rispettivamente:

- 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
- 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti ed i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

I principi del volontariato

Il Volontariato

e'

un servizio sociale

Preparazione

Continuità

Motivazione

Organizzazioni di volontariato

Associazioni

il legale rappresentante è il

Presidente

“democraticamente eletto dall’assemblea dei soci”

Gruppi Comunali

“il legale rappresentante è il

Sindaco”

Settori di operatività Collaborazione

Campi d'azione

Assistenziale

Radiocomunicazioni

Antincendio

Sanitario

Cinofilo

Soccorso Alpino

Logistico

Subacqueo

Regione

Provincia

Comune

Prefettura

Dipartimento Protezione Civile

Previsione

Prevenzione

Soccorso

Superamento dell'emergenza



Deve saper attendere e non porsi

ESCLUSIVAMENTE

Come protagonista

I VOLONTARI



Formazione



Addestramento



Esercitazioni



A.I.B.



Comunicazioni radio



Sommozzatori



Sq. recupero T.S.A.



Sanitario



Intervento psicologico



Unità cinofile

valanga

ricerca superficie

ricerca su macerie

soccorso in acqua

ricerca resti umani

fire dog



Automezzi



Logistica



Emergenza



Prevenzione



Intervento rapido



Cultura



Incontro con i volontari



Coordinamento



Dormivo e sognavo che la vita era gioia

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio

Volli servire e vidi che servire era gioia

Tagore – poeta indiano